

ACCORDO OPERATIVO

Richiamato il "Protocollo d'intesa tra l'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese (di seguito **Ambito**) e l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia" (di seguito **Ordine**) sottoscritto il 15 dicembre 2015, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 29 del 24 novembre 2015;

Ricordato che con il citato Protocollo l'Ordine intende collaborare con l'Ambito per la realizzazione di un progetto volto a promuovere il servizio di Psicologo di Comunità sia come risorsa ulteriore a disposizione del Servizio Sociale dei Comuni per migliorare la sua capacità di analisi ed intervento sociale nei contesti più problematici del territorio distrettuale, sia come opportunità per i cittadini residenti in detto territorio con particolare riferimento alle categorie e ai gruppi socialmente più vulnerabili;

Richiamato l'art. 2 del Protocollo di Intesa che rinvia ad un accordo operativo per la definizione più dettagliata delle azioni e degli impegni delle Parti e delle modalità di collaborazione tra le stesse;

Tra l'Ambito, rappresentato da.....

e

L'Ordine, rappresentato da.....

si conviene quanto segue:

1.

1. L'Ordine, entro il primo bimestre successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad individuare, tra i propri iscritti, gli psicologi di comunità disponibili a contribuire alla realizzazione del progetto di cui in premessa.
2. La definizione delle modalità e dei criteri di organizzazione ed espletamento delle suddetta procedura spetta esclusivamente all'Ordine che si farà garante dei requisiti in possesso di ciascun volontario rispetto a quelli stabiliti dall'Ordine stesso con propria delibera.

2.

1. L'Ordine si impegna a definire e comunicare all'Ambito, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la configurazione minima in termini di arredi, attrezzature, impianti tecnologici ed utenze di cui ogni punto di erogazione del **servizio psicologico di aiuto alla comunità** (punti che d'ora in avanti sono definiti, per brevità, "**punti SPAC**") deve essere dotato ai fini della sua attivazione e del suo funzionamento corrente.
2. I singoli Comuni appartenenti all'Ambito si impegnano ad individuare, entro il primo bimestre successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, le sedi nelle quali saranno attivati i punti SPAC e a darne comunicazione all'Ambito.
3. Ciascun Comune o gruppo di Comuni dell'Ambito si impegna a completare le attività di allestimento del proprio punto SPAC entro la data prevista per l'attivazione del servizio secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 6.

4. Ciascun Comune dell'Ambito si farà carico delle spese relative all'ordinaria gestione e manutenzione della sede relativa al proprio punto SPAC. Nel caso in cui il punto SPAC operi per due o più Comuni, questi ultimi si accorderanno preventivamente sulla ripartizione delle spese di cui sopra.
5. L'Ambito si impegna a contattare gli psicologi di comunità individuati dall'Ordine come previsto al punto 1. per acquisire dagli stessi le indicazioni relative al loro impegno nei punti SPAC (individuazione del/dei punto/i presso cui ogni psicologo assicurerà la sua presenza, durata ed articolazione di detta presenza nel corso della settimana).
6. A conclusione delle attività di cui al paragrafo precedente, la data di attivazione del servizio e le ulteriori modalità di funzionamento di ciascuno dei punti SPAC saranno concordate mediante un incontro finale tra i responsabili dell'Ambito e del Comune interessato, i professionisti dell'Ordine che hanno manifestato la loro disponibilità ad assicurare a titolo volontario e gratuito il servizio di cui al presente Accordo presso i punti SPAC e i responsabili dell'Ordine, incontro che si concluderà con la stesura di un comunicato informativo pubblicato sui siti istituzionali di tutti gli enti interessati.

3.

1. Le Parti concordano che in ogni punto SPAC il servizio sia erogato principalmente attraverso le seguenti **tipologie di funzioni ed attività**:
 - a) colloqui individuali di consulenza e orientamento;
 - b) assistenza alla progettazione, realizzazione e valutazione di eventuali programmi di ricerca-azione formulati nell'ambito della comunità in cui è ubicato il punto SPAC e diretti a coinvolgere i cittadini in azioni di empowerment riferite a gruppi specifici o all'intera comunità di riferimento del punto SPAC;
 - c) interventi psicoeducativi, di orientamento e di skill training di competenze sociali funzionali alla promozione e gestione della salute e alla scelta di condotte salutari;
 - d) interventi di formazione di gruppo rivolti ad operatori impegnati nell'area territoriale del punto SPAC volti a potenziare le loro competenze comunicative e relazionali;
2. Il servizio presso ciascun punto SPAC sarà erogato nel limite di n. 1 (una) apertura settimanale per un numero di ore non superiore a 4 (quattro).
3. Le attività saranno programmate in accordo con il SSC sulla base delle esigenze della comunità territoriale in cui è inserito il punto SPAC.

4.

1. L'Ordine e l'Ambito si impegnano ad approvare e sottoscrivere entro il 30 settembre 2016 un documento contenente il **programma di consolidamento e sviluppo** dei punti SPAC attivati a quella data, con particolare riferimento alle seguenti **aree di intervento**:
 - a) counselling individuale e di gruppo rivolto alle persone e agli assistenti sociali mirato a facilitare la gestione efficace di situazioni stressanti;
 - b) definizione di contenuti, durata, articolazione e caratteristiche organizzative dei percorsi di formazione specifica a supporto del servizio sociale professionale e in rapporto a fattispecie determinate di bisogni psicosociali espressi nelle comunità;
 - c) analisi dei fattori sociali, psicologici e comportamentali di rischio relativi a determinati contesti sociali e/o specifici sottogruppi di popolazione;
 - d) partecipazione a progettazioni afferenti al Piano di Zona o a particolari interventi e servizi programmati dall'Ambito;
 - e) realizzazione di convegni, conferenze, seminari finalizzati ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche socialmente rilevanti.

5.

- 1.** Le parti danno atto che, relativamente al territorio del Comune di Udine, il primo punto SPAC è stato già individuato ed è ubicato presso il "Centro per le Famiglie" istituito in via Zilli – Udine e che il servizio psicologico di aiuto alla comunità sarà attivato in tale sede con la procedura di cui al punto 2.

6.

- 1.** Le Parti concordano di istituire un Gruppo di Monitoraggio, Verifica e Valutazione dell'andamento del servizio erogato presso i punti SPAC, nonché di tutte le altre attività previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.12.2015 e dal presente Accordo.

- 2.** Il Gruppo di Monitoraggio sarà composto dai seguenti membri:

per l'Ordine:

.....

per l'Ambito:

.....

- 3.** Il Gruppo di Monitoraggio si riunirà con periodicità almeno bimestrale e i verbali sintetici dei suoi lavori saranno trasmessi al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci a cura del Responsabile dell'Ambito.

7.

- 1.** Tutte le informazioni e i dati riferiti alla persone che usufruiranno delle prestazioni oggetto del presente Accordo saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy contenuta nel D.Lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

Udine,.....

Il Dirigente dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi